



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 8
Giugno 2007*

Scadenzario Settembre 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Rendiconto
- Entrate
- Servizi Pubblici
- Pubblico impiego
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta di registro

Ordinamento Autonomie Locali

Controlli e verifiche

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. **(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. **(art.1, c.167).**

1.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

1.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regione di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. **(art.1, c.168).**

1.4. La questione di legittimità costituzionale delle sopra richiamate disposizioni sollevata, è stata dichiarata non fondata **(sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2007, n.179).**

Contabilità e regole di gestione

Tesoreria unica

1. Nel triennio 2005-2007, è confermato che per le provincie e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stabiliti con D.M. **(art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004 n 311; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 giugno 2007, n. F.L. 11/2007).**

1.1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, il limite di giacenza è confermato nella misura del 20% delle assegnazioni di competenza, così come nell'anno precedente. **(D.M. 15 marzo 2005, in G.U. n.72 del 29 marzo 2005).**

1.2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza sul fondo ordinario, perequativo, consolidato e per sviluppo investimenti.

1.3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal ministero dell'interno sui fondi di cui al punto precedente.

1.4. Dalle giacenze da assumere a riferimento per la determinazione del limite, sono escluse le somme a disposizione di giustizia e sono incluse le somme con vincolo di destinazione.

1.5. I tesoriери o i cassieri dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere al ministero interno, via fax (06.16549615 – 06.46549611), entro il giorno 20 di ogni mese, apposita attestazione relativa all'ammontare complessivo delle liquidità a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti presso la sezione di tesoreria e a segnalare, con lo stesso mezzo e la massima tempestività, il variare complessivo della consistenza.

1.6. I comuni interessati alla tipologia di cui al precedente punto 1.5. devono rendere edotti i rispettivi tesoriери della disposizione contenuta nella circolare ministeriale F.L. 11/2007.

1.7. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti possono essere utilizzate le somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni maturate e non ancora accreditate in tesoreria.

1.8. Le somme vincolate possono, inoltre, essere utilizzate nei limiti delle assegnazioni prive di vincoli, comunicate e non ancora accreditate nei conti di tesoreria.

1.9. Le somme vincolate costituiscono disponibilità liquide fintanto che la loro utilizzazione non abbia superato il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di bilancio, ossia il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria attivabile ai sensi dell'art.222 del Tuel.

1.10. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere al ministero interno, via fax (06.16549615 – 06.46549611), una attestazione a firma del tesoriere e del legale rappresentante dell'ente, riportante l'ammontare complessivo delle somme vincolate non utilizzabili per cassa.

1.11. Anche in deroga ai limiti, qualora gli enti non dispongano di risorse necessarie a far fronte a impellenti e inderogabili necessità di cassa, possono inoltrare via fax (06-4828780) apposita e motivata richiesta alla direzione centrale finanza locale del ministero dell'interno, con la specifica degli importi cui devono improrogabilmente far fronte, al fine di predisporre una procedura di emergenza per l'immediata disponibilità degli importi nelle more dell'iter procedurale della loro effettiva attribuzione. **(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 7 marzo 2001, n. F.L. 9/01).**

1.12. Le somme non erogate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui sono state assegnate costituiscono economie di spesa (residui passivi posti in perenzione) e non possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

1.13. In presenza di effettiva e necessaria liquidità, gli enti possono richiedere al ministero interno la riscrittura dei residui perenti agli effetti amministrativi.

2. A decorrere dal 10 luglio 2007 è ripristinata la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto, da parte del ministero dell'interno, della consistenza di cassa degli enti presente in tesoreria unica, che era stata sospesa con circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 aprile 2002, n. F.L. 9/2002. **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 giugno 2007, n.F.L. 11/2007).**

2.1. Alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti le cui disponibilità di cassa risultino inferiori al limite di cui al precedente punto 1.1. verrà disposto direttamente dal ministero dell'interno il pagamento di trasferimenti il cui ammontare complessivo riporti la disponibilità liquida dell'ente al di sopra del limite di giacenza.

3. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro. **(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).**

4. Nel triennio 2005-2007, è confermato per tutti i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti la non vigenza del meccanismo di prelievo dei fondi statali e del sistema di calcolo del valore al disotto del quale possono essere accreditati in tesoreria statale i pagamenti a carico del bilancio dello stato. **(art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004, n. 311).**

5. Dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. **(art. 47, c. 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449).**

5.1. Dal 1° gennaio 1999 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. **(art. 8, c. 1, lett. b, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279).**

5.2. Dal 1° marzo 2001 le province ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. **(art.66, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

6. Il Ministero dell'economia e finanze, con circolare 18 giugno 1998, n. 50 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 1998), ha fornito indirizzi tecnici e chiarimenti. **(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 21 dicembre 1998, n. F.L. 38/98).**

6.1. I pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando prima le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, poi quelle libere depositate presso la contabilità speciale fruttifera, destinata ad estinguersi gradualmente, ed infine quelle libere depositate presso la contabilità speciale infruttifera.

6.2. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

6.3. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

7. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro. **(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30).**

8. Con D.M. 8 luglio 2005 (in G.U. n.165 del 18 luglio 2005) sono state individuate alcune province, comunità montane e comuni nei quali sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesoreri dell'ente, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica. **(art.1, c.79, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

8.1. Con il medesimo D.M. sono stati anche definiti tempi, modalità e criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. **(art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213).**

2. Dal 12 giugno 2007 il tasso di riferimento Bce è del 4,00%. **(decisione Bce 6 giugno 2007).**

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%.
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.

Rendiconto

Controlli e verifiche

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. **(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. **(art.1, c.167).**

1.2. Il documento contenente criteri e linee guida della relazione è stato approvato con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.5/AUT/2007 del 4 giugno 2007. **(in suppl. ord. n.143 alla G.U. n.143 del 22 giugno 2007).**

1.3. Con la deliberazione sono offerti agli organi di revisione formulari di risposta differenziati, distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni di minori dimensioni.

1.4. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. *(art.1, c.168).*

Entrate

Trasferimenti statali - Erogazione

1. Ai comuni fino a 50.000 abitanti, nelle more della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministero interno 21 febbraio 2002. *(art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

1.1. I contributi ordinario, consolidato e perequativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre.

1.2. Il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, quale concorso statale sulle rate di ammortamento dei mutui, è erogato in due rate, rispettivamente, per il 60% entro il mese di maggio e per il restante 40% entro il mese di ottobre.

1.3. Il contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questo assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

1.4. Il contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, erogato in unica rata entro il mese di giugno

1.5. I contributi previsti da altre disposizioni normative, se non diversamente disciplinato, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

2. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. *(art.47, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).*

2.1. In applicazione della disposizione, con decorrenza dai trasferimenti spettanti per l'anno 2007, è stata ripristinata la suddivisione in tre rate dei contributi spettanti a titolo ordinario, perequativo e consolidato, nella misura del 33% per le prime due e del 34% per la terza, nonché per il contributo sviluppo investimenti, nella misura del 40%, 50% e 10%. *(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 giugno 2007, n. F.L. 11/2007).*

2.2. Le somme non erogate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui sono state assegnate costituiscono economie (residui passivi posti in perenzione) e non possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2.3. In presenza di effettiva e necessaria liquidità, gli enti possono richiedere al ministero interno la reinscrizione dei residui perenti agli effetti amministrativi.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Con circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 giugno 2007, n. F.L. 10/2007, è data informazione sulle erogazioni a saldo dell'addizionale comunale Irpef 2004.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. *(art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n.286).*

1.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. *(art.2, c.35).*

1.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. **(art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.3. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

1.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili detenuti da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese. **(art.9, c.3, lett. a, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo modificato dall'art.2, c.37).**

1.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 30 giugno 2007. **(art.2, c.38).**

1.6. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. **(art.2, c.39).**

1.7. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.8. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale

1.9. La data di decorrenza degli effetti fiscali dei nuovi redditi dominicali ai fini Ici è fissata al 1° gennaio 2007 **(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 giugno 2007, n.1/DPF).**

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.**(art.6, D.L. 28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, nel testo sostituito dall'art.5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2007).**

2. L'addizionale comunale è determinata in:

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;
- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case. **(art.6, c.1, lett. a, b).**

3. L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. **(art.6, c.1, lett. c).**

3.1. Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. **(art.6, c.2).**

3.2. La misura dell'addizionale deve essere deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura applicata nell'anno precedente. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.3. Le deliberazioni di incremento dell'addizionale provinciale sono pubblicate su sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, con modalità che saranno stabilite con provvedimento da emanare.

3.4. Con decreto del ministero economia e finanze 11 giugno 2007, sono stabilite le modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del dipartimento per le politiche fiscali del Mef delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. **(in G.U. n.141 del 20 giugno 2007).**

3.5. Le deliberazioni provinciali concernenti variazioni, anche in estratto, devono essere inviate, mediante posta elettronica (dpf.accise@finanze.it), entro trenta giorni dell'intervenuta esecutività.

3.6. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

-
4. Le addizionali all'accisa sull'energia elettrica hanno decorrenza dal 1° giugno 2007. (**art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26**).
5. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (**c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133**).
6. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale da emanare entro il 28 febbraio 2007. (**art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296**).
- 6.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che:
- dal 1° giugno 2007, gli enti locali possono richiedere all'agenzia delle dogane, attraverso il servizio telematico doganale-Edi, i dati relativi ai soggetti distributori ed alle dichiarazioni di consumo, già in possesso dell'agenzia;
 - dal 1° luglio 2007 saranno disponibili le informazioni delle dichiarazioni di consumo 2007 presentate alla scadenza del 20 febbraio 2007;
 - per le annualità successive, le informazioni saranno disponibili entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo presentate dai distributori;
 - dal 1° luglio 2008, saranno resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (**provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007**).
- 6.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili entro il 1° giugno 2007 sul portale dell'agenzia (**www.agenziadogane.gov.it**).
- 6.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati saranno rese disponibili sul portale dell'agenzia a partire dal 1° giugno 2007.
- 6.4. Con nota 31 maggio 2007, prot. N.3717, dell'agenzia delle dogane, sono fornite le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico dogane-Edi ed il modello per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema.

Servizi pubblici

Trasporto pubblico

1. Con D.M. 29 marzo 2007 è stata autorizzata l'erogazione dei contributi statali 2007, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (**in G.U. n.127 del 4 giugno 2007**).

Attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore, ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo comune. (**art.4, D.M. 18 maggio 2007, in G.U. n.136 del 14 giugno 2007**).

1.1. La registrazione può avvenire previo parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

1.2. Copia della documentazione tecnica illustrativa e certificativa presentata al comune per ottenere la registrazione, unitamente all'atto di registrazione, deve esser inviato, a cura del comune, al ministero per i beni e le attività culturali.

1.3. Per le attività di spettacolo viaggiante già esistenti sul territorio nazionale, la registrazione ed il rilascio del codice identificativo devono intervenire entro l'1 dicembre 2009. (**art.5**).

Lavori pubblici

Impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare

1. Province, comuni capoluogo di provincia e comuni in cui insistono territori facenti parte di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge 394/1991, possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro il 27 dicembre 2007, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici di alto pregio architettonico/paesaggistico ed elevata replicabilità negli edifici pubblici (*comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando*).

1.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di € 2.628.559,85.

2. Province e comuni proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, a partire dal 1° luglio 2007, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici (*comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando*).

2.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di € 4.700.000,00

3. Le pubbliche amministrazioni possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti termici per la produzione di calore a bassa temperatura su edifici pubblici (*comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando*).

3.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di € 10.334.422,17

Pubblico impiego

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. (*art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468*).

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. (*art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Il limite massimo complessivo di assunzioni è fissato in 2.450 unità.

1.3. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Con circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale, 5 giugno 2007, n.6105, sono dettate le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti. (*in G.U. n.139 del 18 giugno 2007*).

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè siano presenti vuoti in organico nelle corrispondenti categorie.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione.

2.3. La spesa non coperta dell'incentivo, che resta a carico del comune, incide sulla spesa complessiva di personale che, per l'anno 2007, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

2.4. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 2 agosto 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e della determina relativa alla dotazione organica vigente.

2.5. Entro il 30 settembre 2007, il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata in G.U.

2.6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

2.7. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2007 a seguito della presentazione della documentazione.

2.8. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

Sostituto d'imposta

Ticket trasporto

1. Il ticket trasporto a dipendenti non avente il requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo, condizione necessaria ad escluderlo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, è soggetto a ritenuta, salvo che, unitamente ad eventuali altri fringe benefits erogati, il valore non superi nel periodo d'imposta euro 258,23. (*risoluzione agenzia entrate, 5 giugno 2007, n.126/E*).

Imposta sul valore aggiunto

Elenco clienti e fornitori

1. Entro il 29 aprile di ciascun anno, deve essere presentato in via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. (*art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. L'elenco clienti da presentare nel 2007, relativamente al periodo d'imposta 2006, deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e non già anche i consumatori finali nei cui confronti sono state emesse fatture e si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva anziché il codice fiscale. (*art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art.1, c.337, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Il provvedimento dell'agenzia delle entrate 25 maggio 2007 sugli elementi informativi da indicare negli elenchi e sulle modalità di presentazione, rinvia la scadenza per l'adempimento relativo al periodo d'imposta 2006 al 15 ottobre 2007 per i soggetti tenuti alle liquidazioni mensili ed al 15 novembre per gli altri soggetti e prevede semplificazioni per gli anni 2006 e 2007. (*in suppl. ord. n.139 alla G.U. n.136 del 14 giugno 2007*).

Archivi

1. Le prestazioni proprie degli archivi sono riconducibili al regime di esenzione solo se assolvono alle finalità di studio e di ricerca simili alle biblioteche. (*risoluzione agenzia delle entrate, 6 giugno 2007, n.131/E*).

Imposta di registro

Società pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta sui conferimenti di beni ad una società di capitali per trasformazione di azienda speciale è applicabile solo se i conferimenti avvengono contestualmente o in connessione funzionale alla trasformazione. (*risoluzione agenzia entrate, 14 giugno 2007, n.135/E*).

Memo

1 Settembre

Funzioni catastali

- Provvedimento direttoriale agenzia del territorio relativo alle specifiche modalità d'interscambio con i comuni in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. (*art.1, c.198, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

15 Settembre

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Scadenza ultima (il termine iniziale era 2 luglio 2007) per la trasmissione on-line della relazione sulla gestione 2006 del personale. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19*).

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, dell'imposta da recuperare per l'annualità 2006 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004*).

20 Settembre

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Tesoreria unica

- Attestazione, da parte del tesoriere o cassiere dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, da trasmettere al ministero interno, via fax (06.16549615 – 06.46549611), relativa all'ammontare complessivo delle liquidità a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti presso la sezione di tesoreria. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 giugno 2007, n. F.L. 11/2007*)

25 settembre

Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, da parte delle province, dell'avvenuto versamento dell'importo da recuperare per l'annualità 2006 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004*).

28 settembre

Rendiconto della gestione

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte dei comuni non capoluogo con più di 8.000 e fino a 20.000 abitanti, del rendiconto 2006 e della documentazione allegata, ivi compreso il modello per la rilevazione dei dati del patto di stabilità interno 2006. (*art.227,*

c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione sezione autonomie della Corte dei conti 18 aprile 2007, n.3/AUT).

30 settembre

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato per l'anno 2006. *(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).*

- (Termine perentorio) Trasmissione a pena di revoca del trasferimento, da parte degli enti destinatari dei contributi per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge. P.A.) – ufficio X, a mezzo raccomandata A.R., dell'attestazione per l'erogazione del contributo attribuito per l'anno 2007, contenente la dichiarazione che la quota di contributo relativa al progetto finanziato ha formato oggetto di impegno formale assunto entro la data del 31 agosto 2007. *(art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311; D.M. 18 marzo 2005, in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005; D.M. 8 luglio 2005, in G.U. n.159 dell'11 luglio 2005).*

Certificazione rendiconto

- Presentazione della certificazione relativa al conto del bilancio 2006, a pena di sospensione dell'attribuzione dell'ultima rata del contributo ordinario 2007 e l'assoggettamento ai controlli centrali (salvo diversa scadenza che potrà essere prevista dal D.M. approvativo della certificazione). *(art. 161, c.3 e art.243, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Dichiarazione annuale sostituto d'imposta¹

- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo e diversi e non anche su redditi di capitale. *(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).*

Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2007, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. *(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).*

Unioni di comuni e Comunità montane

- Presentazione al Ministero interno della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M. 17 maggio 2007 da parte di:

- a) unioni di comuni istituite nell'anno;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;

¹ I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

-
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale. *(art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).*

Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2007. *(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).*

Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2007 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. *(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).*

Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2006. *(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).*

Programma triennale lavori pubblici

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 e del relativo elenco annuale 2008 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2007. *(D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005).*

Spese pubblicitarie

- Comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle spese impegnate nell'esercizio finanziario precedente per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. *(art.10, c.1, delibera 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art.1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).*

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

- Decreto ministero del lavoro e della previdenza sociale di formazione della graduatoria delle assunzioni autorizzate, entro il limite massimo di 2.450 unità, e ammesse al finanziamento mediante l'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione, sulla base delle domande presentate dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti entro la scadenza del 2 agosto 2007. *(art.1, c.558 e 1156 lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero lavoro e previdenza sociale, 5 giugno 2007, n.6105, in G.U. n.139 del 18 giugno 2007).*